

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-611/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Diritto a detrazione dell'IVA – Diniego – Frode – Prova – Catena di subappaltatori]

(2020/C 414/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Crewprint Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale con cui l'amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il motivo che il comportamento di tale soggetto passivo e dell'emittente delle fatture costituisce una frode dal momento che, in primo luogo, i loro contratti non erano necessari al compimento delle operazioni economiche riguardate e potevano ricevere una qualificazione giuridica diversa da quella data da essi, in secondo luogo, tale emittente si è avvalso, senza necessità o razionalità economica, di una catena di subappaltatori, alcuni dei quali non disponevano dei mezzi personali e materiali necessari, e, in terzo luogo, detto soggetto passivo intratteneva legami sotto il profilo personale o organizzativo con detto emittente nonché con uno di tali subappaltatori. Per fondare un siffatto diniego, si deve dimostrare, con mezzi diversi da supposizioni basate su criteri prestabiliti, che tale medesimo soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali operazioni s'iscrivevano in una frode commessa dall'emittente delle fatture, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 95 del 23.3.2020.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) — Super Bock Bebidas SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-837/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 6 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi – Clausola di standstill – Adesione all'Unione europea)

(2020/C 414/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Super Bock Bebidas SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro entrata in vigore alla data di adesione di quest'ultimo all'Unione europea, in base alla quale le esclusioni del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese, in particolare, di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi, si applicano anche nel caso in cui è accertato che tali spese sono state effettuate per l'acquisto di beni e di servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta.

⁽¹⁾ GU C 54 del 17.02.2020.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — mBank S.A. / PA

(Causa C-98/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di «domicilio del consumatore» – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso]

(2020/C 414/24)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 8

Parti

Ricorrente: mBank S.A.

Convenuta: PA

Dispositivo

La nozione di «domicilio del consumatore», di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.

⁽¹⁾ GU C 137 del 27.4.2020.